



Il Tribunale di Roma

SEZIONE 14^A CIVILE

composto dai sig.ri magistrati:

Giorgio Jachia	Presidente
Daniela Cavaliere	Giudice
Francesco Cottone	Giudice relatore

nella procedura per l'ammissione a ammissione a **CONCORDATO PREVENTIVO** iscritta al N.1701 dell'anno **2025**,

proposta da

BEVERAGE & FOOD GROUP SR

a scioglimento della riserva assunta all'udienza del 24 giugno 2026 ha pronunciato il seguente

DECRETO

Con ricorso depositato in data 24 febbraio 2026 la Beverage & Food Group S.r.l., a fronte di un passivo concordatario di **€15.688.161,00** (al lordo del fondo rischi MCC di €3.446.161,00) ed un attivo patrimoniale (rettificato da €6.571.767) di **€3.548.575,00**, ha proposto un piano di concordato preventivo in continuità diretta ed indiretta prevedendo di realizzare attivo per **€4.710.414,00** in un arco temporale di 5 anni a partire dall'Omologa (prevista per il 31 dicembre 2026) mediante i seguenti apporti:

- finanza esterna per complessivi € 150.000,00;
- flussi derivanti dalla continuità per € 1,2 mln;
- cessione del ramo d'azienda già oggetto di affitto per € 180.000,00;
- realizzo delle rimanenze per € 761.653,00;
- realizzo dei crediti per complessivi € 2 mln;
- utilizzo disponibilità liquide per € 256.126,00.

La società ha escluso la sussistenza di azioni risarcitorie e/o recuperatorie ai sensi dell'art.87, comma 1 lett. h, c.c.i.i.

Quanto all'alternativa liquidatoria, la società ha quantificato tale valore in €3.349.077 (a fronte di attivo concordatario stimato di €4.710.414) ritenendo "completamente



irrealistica” l’ipotesi di continuità aziendale in esercizio provvisorio che possa consentire di vendere il magazzino a valore di mercato.

A fronte di tale prospettazione la società aveva previsto, in estrema sintesi:

- A) il pagamento integrale delle spese della procedura all’omologa del Piano;
- B) il pagamento integrale dei crediti privilegiati fino al grado di privilegio relativi al debito verso MCC ex art. 9 Dlgs 123/1998 (quest’ultimo estinto parzialmente entro il limite del 49,4%) nonché dei relativi interessi di legge, mediante utilizzo dei fondi rivenienti dall’attivo concordatario distribuibili secondo la Absolute Priority Rule (APR);
- C) il pagamento in classi omogenee con percentuali che variano dal 15% al 7,6% con riferimento agli altri creditori privilegiati degradati e chirografari ab origine.

Con nota del 30 marzo 2026, il Commissario giudiziale ha espresso il proprio parere favorevole ai sensi dell’art. 47, comma 1, lett. b, c.c.i.i. pure evidenziando la necessità di invertire le classi 6 e 7 ed alcune criticità in merito alla mancanza di garanzie sia al pagamento della finanzia esterna sia alla riscossione dei canoni di affitto dell’azienda e dei crediti nei confronti della (Pieffe Group S.r.l.)

Con provvedimento del 19/20 maggio 2026 il Tribunale, ha rilevato le seguenti criticità:

1. assenza di adeguate garanzie a presidio degli obblighi assunti da PIEFFE GROUP S.r.l., sia con riguardo al pagamento dei canoni di affitto del ramo romano, sia con riguardo all’obbligo di acquisto dell’azienda, sia con riguardo al residuo debito derivante dall’acquisto del magazzino romano;
2. mancata dimostrazione della concreta sostenibilità economica e finanziaria del rapporto con PIEFFE GROUP S.r.l. e della effettiva affidabilità del soggetto destinato ad assicurare la continuità indiretta del ramo romano;
3. contraddittorietà ed incoerenza nell’indicazione del valore di liquidazione, risultante in misura diversa nelle varie parti del piano e delle relazioni attestative;
4. mancata chiara individuazione del valore eccedente quello di liquidazione e delle modalità attraverso le quali tale valore viene generato e ripartito tra i creditori;



5. insufficiente rappresentazione e verifica della finanza esterna promessa dal sig. Colagiacomo, sia sotto il profilo della disponibilità delle somme sia sotto il profilo della loro concreta destinazione all'esecuzione del piano;
6. insufficiente descrizione dell'operazione di azzeramento e ricostituzione del capitale sociale e delle conseguenze che tale operazione determina sull'assetto proprietario della società;
7. mancata dimostrazione dell'effettivo valore economico attribuibile alla partecipazione del socio esistente e conseguente insufficiente verifica della sua posizione quale socio eventualmente "out of the money" ai fini dell'applicazione della disciplina degli artt. 120-ter e ss. CCII;
8. insufficiente esplicitazione dei flussi derivanti dalla continuità aziendale e degli assunti posti a fondamento delle proiezioni economiche e finanziarie del piano;
9. assenza di adeguate misure correttive e di salvaguardia destinate ad operare in caso di scostamento rispetto agli obiettivi economico-finanziari programmati;
10. non corretta costruzione delle classi relative ai crediti garantiti MCC ed al credito da regresso del Fondo, con insufficiente indicazione degli effetti derivanti dall'eventuale escussione delle garanzie pubbliche;
11. mancata chiara individuazione della classe destinata ad accogliere il credito da regresso MCC e delle regole di trattamento della parte privilegiata e della parte incapiente del medesimo credito;
12. irrazionale suddivisione dei creditori inseriti nelle classi n. 12 e n. 13, senza adeguata giustificazione della diversità di trattamento riservata a crediti aventi caratteristiche sostanzialmente omogenee;
13. non corretta attribuzione del diritto di voto ad alcune classi di creditori e, in particolare, alla classe n. 3, con conseguente necessità di verificare la conformità della disciplina del voto alle disposizioni del Codice della crisi;
14. non corretta individuazione e descrizione della classe n. 17, con incertezza circa la composizione soggettiva della classe stessa, la natura dei crediti ivi collocati ed il relativo trattamento concordatario;



15. rischio di duplicazione delle passività (*double counting*) derivante dalla contemporanea considerazione del credito bancario garantito e del futuro credito da regresso del Fondo MCC;
16. insufficiente verifica della corretta applicazione delle regole distributive (APR e RPR) alle diverse classi e della coerenza della proposta con l'ordine delle prelazioni;
17. insufficiente collegamento logico tra giudizio di veridicità dei dati aziendali e giudizio di fattibilità del piano contenuto nell'attestazione;
18. incongruenza della relazione attestativa in ordine alla ricostruzione del valore di liquidazione, del valore eccedente e della relativa allocazione;
19. insufficiente approfondimento circa l'esperibilità e la convenienza delle possibili azioni recuperatorie, revocatorie, risarcitorie o di responsabilità nei confronti degli amministratori, dei sindaci e degli altri soggetti potenzialmente responsabili;
20. necessità di ulteriori verifiche sulla consistenza delle rimanenze di magazzino, sulla capacità di recupero dei crediti commerciali e sulla loro effettiva attitudine a generare i flussi previsti dal piano.

Con memoria depositata in data 4 giugno 2026 la società ha modificato la proposta ed il piano rispondendo come segue ai predetti rilievi:

Quanto al rilievo sub 1, concernente l'assenza di adeguate garanzie a presidio degli obblighi assunti da PIEFFE GROUP S.r.l., la società ha documentato la progressiva riduzione del debito vantato nei confronti della predetta società e ha prodotto un impegno personale del legale rappresentante e socio unico Fabio Paulis, il quale si è obbligato a costituire garanzia ipotecaria su un immobile di sua proprietà a presidio del pagamento dei canoni di affitto, del prezzo di acquisto del ramo romano e del residuo debito derivante dall'acquisto del magazzino.

Quanto al rilievo sub 2, concernente l'affidabilità economica del soggetto destinato a garantire la continuità indiretta del ramo romano, la società ha evidenziato l'avvenuto adempimento degli obblighi assunti da PIEFFE GROUP S.r.l. relativamente al rientro del debito derivante dall'acquisto del magazzino ed ha rafforzato il quadro delle garanzie mediante gli impegni personali assunti dal socio unico della medesima società.



Quanto al rilievo sub 3, relativo alla non univoca determinazione del valore di liquidazione, la società e l'attestatrice hanno proceduto alla ricostruzione analitica dell'attivo concordatario e dell'attivo liquidatorio, chiarendo la distinzione tra valori lordi e netti e individuando il valore realizzabile nello scenario liquidatorio in euro 3.142.117.

Quanto al rilievo sub 4, concernente la mancata individuazione del valore eccedente la liquidazione, è stato precisato che l'attivo concordatario netto ammonta ad euro 4.437.581 e che il differenziale rispetto all'attivo liquidatorio netto è pari ad euro 1.295.464, importo individuato quale valore eccedente quello di liquidazione.

Quanto al rilievo sub 5, relativo alla finanza esterna, la società ha documentato l'impegno irrevocabile del sig. Andrea Colagiaco ad apportare euro 150.000, dando conto dell'avvenuto versamento di euro 75.000 su escrow account e dell'impegno a versare il residuo importo prima del termine previsto dall'art. 105 CCIL. È stata altresì esplicitata la destinazione delle somme al ripianamento delle perdite residue, alla ricostituzione del capitale e alla formazione di una riserva.

Quanto al rilievo sub 6, concernente l'operazione di azzeramento e ricostituzione del capitale sociale, la società ha chiarito che, a seguito dell'omologazione, il capitale sarà integralmente ricostituito mediante l'intervento del sig. Andrea Colagiaco, mentre l'attuale socio Simone Mastronardi rinuncerà alla ricapitalizzazione, permanendo tuttavia nella carica di amministratore unico sino alla completa esecuzione del piano.

Quanto al rilievo sub 7, relativo alla posizione del socio attuale ed alla verifica della sua eventuale condizione di socio privo di valore economico residuo, la società ha collegato l'operazione di ricapitalizzazione all'azzeramento del patrimonio netto e alla successiva sottoscrizione del capitale da parte dell'investitore esterno, mentre l'attestatrice ha ricostruito l'assetto patrimoniale risultante post omologa.

Quanto al rilievo sub 8, concernente la sostenibilità dei flussi derivanti dalla continuità aziendale, il piano è stato integrato con una più ampia illustrazione degli assunti industriali, dell'andamento storico dell'attività, della stagionalità del settore, dei margini operativi e delle previsioni di crescita dei ricavi per l'intero arco temporale del piano.

Quanto al rilievo sub 9, concernente l'assenza di misure correttive in caso di mancato raggiungimento degli obiettivi programmati, la società ha introdotto specifici



meccanismi di salvaguardia, tra cui la postergazione di crediti riconducibili all'amministratore e l'utilizzo di ulteriori risorse destinate alla stabilizzazione dell'equilibrio finanziario del piano. (Tale profilo risulta illustrato nel piano e nella documentazione integrativa allegata alla memoria).

Quanto ai rilievi sub 10, 11 e 15, concernenti il trattamento dei crediti assistiti da garanzia MCC ed il rischio di duplicazione del passivo, la società ha integralmente rivisitato la struttura delle classi, introducendo una specifica **classe 6** dedicata al credito del garante da regresso nella parte privilegiata capiente ed una separata **classe 7** destinata alla porzione incapiente degradata al chirografo, precisando che l'eventuale credito da regresso sarebbe stato detratto dall'esposizione bancaria garantita al fine di evitare fenomeni di *double counting*. Sono stati altresì disciplinati il trattamento economico, il diritto di voto e le modalità di soddisfacimento delle predette classi.

Quanto ai rilievi sub 12, 13, 14 e 16, concernenti la formazione delle classi e la corretta applicazione delle regole distributive, la società ha proceduto ad una complessiva rielaborazione del sistema classificatorio, ridefinendo la composizione delle singole classi, chiarendo il trattamento delle diverse categorie creditorie e modificando la disciplina delle classi interessate dai rilievi del Tribunale, con specifico intervento sulle classi concernenti i crediti assistiti da garanzia MCC e sui correlati diritti di voto.

Quanto ai rilievi sub 17 e 18, inerenti alle criticità della relazione attestativa, l'attestatrice ha depositato una relazione integrativa nella quale ha chiarito i criteri utilizzati per la determinazione del valore di liquidazione, per la quantificazione del valore eccedente, per la valutazione della finanza esterna e per il giudizio finale di fattibilità del piano, richiamando altresì i principi di attestazione dei piani di risanamento emanati nel 2024.

Quanto al rilievo sub 19, concernente le possibili azioni recuperatorie, revocatorie e di responsabilità, la società ha acquisito e prodotto il parere dell'Avv. Michele Bottoni, nonché ulteriore documentazione patrimoniale riguardante gli amministratori e gli organi coinvolti nella gestione sociale, sostenendo l'assenza di azioni utilmente esperibili e la non convenienza economica delle stesse per la massa dei creditori.



Quanto al rilievo sub 20, relativo alla consistenza delle rimanenze e alla recuperabilità dei crediti commerciali, la società ha fornito ulteriori chiarimenti in ordine alla composizione del capitale circolante, all'andamento del magazzino, ai tempi medi di incasso dei crediti e alla rotazione delle scorte, riservandosi di integrare ulteriormente tale profilo con successiva documentazione, poi effettivamente depositata nel corso del mese di giugno 2026.

La nuova proposta piano, articolata in 22 classi è meglio illustrata a pagina 54 della nuova proposta depositata in data 4giugno.

Con nota del 19 giugno 2026 il Commissario giudiziale ha reso il proprio parere definitivo sulla proposta concordataria riformulata, evidenziando:

- che la società ha fornito chiarimenti ed integrazioni in ordine ai rilievi formulati dal Tribunale con il decreto del 20 maggio 2026, con particolare riferimento alle garanzie prestate dal conduttore del ramo romano (Fabio Paulis) a supporto degli obblighi assunti da PIEFFE GROUP S.r.l.;
- che sono stati precisati il valore di liquidazione, il valore eccedente la liquidazione, la struttura della finanza esterna apportata da Andrea Colagiaco, nonché le modalità dell'operazione di azzeramento e ricostituzione del capitale sociale;
- che l'attestatrice ha integrato la propria relazione con riguardo ai rilievi formulati dal Tribunale, fornendo chiarimenti sulla determinazione del valore di liquidazione, sulla finanza esterna, sulle garanzie offerte dal soggetto interessato all'acquisto del ramo romano e sulle modalità di allocazione del valore eccedente la liquidazione;
- che sono state rielaborate le classi relative ai crediti derivanti dall'eventuale escussione delle garanzie MCC, mediante l'istituzione di autonome classi per il credito privilegiato da regresso e per la quota degradata a chirografo, con previsione di specifiche modalità di soddisfacimento e diritto di voto;
- che la società ha prodotto ulteriore documentazione e specifiche verifiche in tema di azioni recuperatorie, risarcitorie e di responsabilità nei confronti di amministratori e organi sociali, nonché in ordine alla consistenza patrimoniale dei soggetti interessati;



- che il piano in continuità risulta costruito sulla base dei dati storici dell'attività, tenendo conto della stagionalità del settore e prevedendo una progressiva crescita dei ricavi negli esercizi successivi.

Il Commissario ha quindi confermato il proprio giudizio di maggiore convenienza della proposta concordataria rispetto allo scenario della liquidazione giudiziale, rilevando tuttavia che la differenza tra i due scenari risulta essenzialmente affidata ai flussi generati dalla continuità aziendale, strettamente connessi all'andamento delle rimanenze di magazzino e dei crediti commerciali. Ha pertanto evidenziato la permanenza di criticità concernenti la riduzione delle giacenze di magazzino, non accompagnata dal corrispondente recupero delle relative risorse finanziarie, nonché l'andamento non costante e disomogeneo delle attività di riscossione dei crediti, formulando riserve circa il raggiungimento degli obiettivi economico-finanziari previsti dal piano.

Il Commissario, quindi, ha confermato il suo giudizio di miglior convenienza della proposta concordataria rispetto allo scenario liquidatorio ma ha riscontrato la permanenza di significative criticità relative all'andamento negativo delle giacenze di magazzino ed alla riscossione dei crediti tali da incidere sul raggiungimento degli obiettivi di piano e da pregiudicare i diritti dei creditori.

Con memoria del 23 giugno 2026, a fronte degli ulteriori rilievi proposti dal commissario giudiziale, la società ha fornito chiarimenti in merito all'indice di rotazione del magazzino, all'incasso dei crediti commerciali (ante concordato) e all'andamento dei margini di redditività delle commesse. La società ha, in particolare, evidenziato che la riduzione delle giacenze registrata successivamente alla data di riferimento del piano non costituisce un depauperamento dell'attivo, ma rappresenta la fisiologica trasformazione delle rimanenze in crediti commerciali e successivamente in disponibilità liquide. È stato precisato che, nel periodo 21 ottobre 2025 – 30 aprile 2026, il magazzino ha registrato acquisti per circa euro 2,2 milioni e vendite per circa euro 2,4 milioni, con un indice medio di rotazione pari a 6,7 (circa 45 giorni), successivamente migliorato sino a 9,3 (circa 38 giorni) al 15 giugno 2026, dato ritenuto coerente con le assunzioni poste a base del piano e con la marcata stagionalità dell'attività esercitata.



Quanto ai crediti commerciali, la debitrice ha rappresentato che gli incassi realizzati nel periodo successivo al deposito della domanda risultano sostanzialmente allineati alle previsioni del piano, confermando tempi medi di incasso nell'ordine di circa settanta giorni; in particolare, a fronte di crediti commerciali pari ad euro 2,99 milioni al 1° novembre 2025, sono stati registrati incassi per circa euro 2,09 milioni nel trimestre novembre 2025 – gennaio 2026 e per circa euro 1,8 milioni nel trimestre febbraio – aprile 2026, con sostanziale corrispondenza tra fatturazione e successivi flussi di recupero. La società ha altresì illustrato le misure adottate per il monitoraggio e il recupero dei crediti, consistenti nel controllo periodico dello scadenziario, nel blocco delle forniture ai clienti con esposizioni anomale, nella riduzione dei termini di pagamento per la nuova clientela e nell'utilizzo di strumenti di recupero stragiudiziale e giudiziale.

Con riferimento ai margini economici, la società ha evidenziato il carattere fortemente stagionale dell'attività, rilevando che circa il 60% del fatturato annuo viene realizzato nel periodo aprile–agosto. In tale contesto, è stato rappresentato che le attività di efficientamento organizzativo e gestionale hanno determinato un significativo contenimento dei costi e un miglioramento della redditività operativa, con passaggio da un EBITDA negativo registrato nel periodo ottobre–dicembre 2025 ad un EBITDA positivo, pari a circa euro 76.000, rilevato al 15 giugno 2026. Secondo la prospettazione della società, tali dati confermerebbero la coerenza dell'andamento gestionale con le previsioni economico-finanziarie poste a fondamento del piano concordatari.

Con parere (definitivo) depositato in data 1° luglio 2026, il Commissario giudiziale (preso anche atto degli ulteriori chiarimenti forniti dalla società con pec del 26 giugno 2026) ha confermato il suo giudizio favorevole all'ammissione alla procedura di concordato preventivo prendendo atto dei chiarimenti offerti e rimarcando (al verificarsi degli assunti proposti) la maggior convenienza rispetto all'alternativa liquidatoria.

Non sono stati rilevati ulteriori deficit informativi.

Nessuna memoria perveniva della Procura della Repubblica nel termine concesso.



Orbene, come evidenziato in narrativa le criticità riscontrate sono state risolte dalla società a seguito della riformulazione della proposta e del piano depositata in data 4 giugno 2026. I successivi chiarimenti acquisiti consentono di ritenere che allo stato il piano non sia manifestamente inammissibile e che le classi proposte appaiono ritualmente formate.

Quanto agli ulteriori rilievi proposti dal Commissario nel suo parere depositato in data si osserva che la società ha fornito chiarimenti sia in merito alle ragioni della variazione di consistenza del magazzino, sia in merito alle attività di recupero dei crediti. Le argomentazioni proposte, basate sull'analisi di flussi finanziari e patrimoniali in ordine ai quali (fatta salva la sommarietà della valutazione da operare in questa sede) appaiono corroborare da razionali coerenti e da una prospettazione realistica e prudentiale in guisa che si ritiene non ricorrano motivi per ritenere che il ceto creditorio non sia correttamente e coerentemente informato sugli assunti alla base della proposta e che, quindi, i deficit riscontrati si traducano in una infattibilità giuridica della proposta (salvo ovviamente il maggior approfondimento e gli ulteriori elementi che il commissario potrà evidenziare nella propria relazione ex art.105 c.c.i.i.)

P.T.M.

visto l'art.47 c.c.i.i.;

DICHIARA APERTA

la procedura di concordato preventivo proposta dalla **BEVERAGE & FOOD GROUP S.R.L.** (c.f. e P.IVA 13515601006) con sede legale in Roma;

- 1 **nomina** giudice delegato il dott. **Francesco Cottone**
- 2 **conferma** la nomina a commissario giudiziale dell'**avv.to Ilaria Pallotti**;
- 3 **assegna** termine alla società ricorrente di gg.15 dalla comunicazione del presente provvedimento per depositare in cancelleria la prova dell'avvenuto deposito su di un conto corrente intestato alla procedura e vincolato alla firma del giudice delegato della ulteriore somma di **€ 50.000,00** a titolo di quota parte delle spese di procedura preventivate;
- 4 **stabilisce** che i creditori possano esprimere il loro voto dal **15 al 22 ottobre 2026** esclusivamente per mezzo di posta elettronica certificata da inviare all'indirizzo di posta elettronica certificata della procedura e che sarà comunicato dai Commissari nell'avviso previsto dall'art.104 c.c.i.i. e pubblicato sul sito istituzionale della società ovvero su di



altro sito web facilmente accessibile al ceto creditorio individuato dall'organo commissariale;

- 5 **dispone** che il commissario giudiziali provvedano ad inviare l'avviso previsto dall'art.104, comma 2, c.c.i.i. entro il termine del **20 luglio 2026**;
- 6 **dispone** che la società ricorrente provveda entro il giorno 15 di ogni mese (e sino alla definizione della procedura) a trasmettere al commissario una adeguata relazione sulla situazione economico-patrimoniale e finanziaria dell'impresa dando conto delle attività compiute nel periodo di riferimento con analitica indicazione dei costi sostenuti e delle utilità a qualunque titolo apprese;
- 7 **dispone** che il commissario provveda, entro i successivi 10 gg ed acquisiti gli eventuali chiarimenti, a trasmettere al giudice delegato copia della predetta relazione corredata del suo parere;
- 8 **dispone** che il commissario provveda alle registrazioni di cui all'art.93 c.c.i.i.
- 9 **avverte** che dalla data di presentazione della domanda di accesso al concordato preventivo e fino all'omologazione, il debitore conserva l'amministrazione dei suoi beni e l'esercizio dell'impresa, sotto la vigilanza dei commissari giudiziali;
- 10 **autorizza** ai sensi dell'art.94, comma 3, c.c.i.i. il debitore dal richiedere l'autorizzazione per il compimento degli atti di cui al precedente comma del predetto articolo di valore inferiore ad €15.000,00 previa parere favorevole del Commissario giudiziale;
- 11 **manda** alla cancelleria per la comunicazione del presente provvedimento alla società ricorrente, ai commissari all'ufficio del Pubblico ministero e per la pubblicazione ai sensi dell'art.45 c.c.i.i.

Roma, camera di consiglio del 7 luglio 2026

Il Presidente

Giorgio Jachia

